This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

79
14.8

75
1

Rec'd Sept. 1913

1695

CERTEZZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

SUA INFLUENZA NELLA LEGISLAZIONE

DISCORSO

LETTO

NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

il 7 novembre 1882

nella solenne inaugurazione degli studi

DAL PROF. DI DIRITTO INTERNAZIONALE

PIETRO ESPERSON.

79
14

Pavia, 1882; Stab. Tip. Successori Bizzoni.

Signori!

Da non pochi è stato detto, e ripetuto, si dice e si ripete ancora oggidì, in presenza degli avvenimenti de' quali siamo continuamente spettatori, che il Diritto internazionale non esiste, che esso non è se non una scienza meramente speculativa e di minima utilità ed autorità sulla scena della vita delle Nazioni, dal momento che le Nazioni, essendo autonome e reciprocamente indipendenti, non riconoscono, nè riconoscere possono, per la mancanza di un comune legislatore, leggi per esse obbligatorie; epperò è impossibile l'esistenza di un Codice internazionale. Per la medesima ragione della autonomia e della indipendenza delle grandi personalità onde si compone l'umana famiglia, non esistono tri-

bunali per la risoluzione delle questioni internazionali, la quale quindi è affidata alla cieca sorte delle armi; il che equivale al dire che fra le Nazioni non è la forza del diritto, ma il diritto del più forte che prevale. Si avvera per tal guisa quello che diceva il maresciallo Turenna: che Dio sta sempre colla buona artiglieria e colla cavalleria volante! essendo i fucili, le baionette, i cannoni krupp e le torpedini l'ultima *ratio regum et populorum*. Lo dicano Tunisi ed Alessandria d'Egitto!

Sono queste, o Signori, le due principali obbiezioni che si fanno contro la esistenza del Diritto internazionale, obbiezioni che si mettono innanzi, specialmente la seconda, con scherno ed ironia, dicendosi che è la forza materiale quella che unicamente impera sovrana fra le Nazioni, costituendo il rombo delle mitragliatrici la sola lingua universale dell'umanità.

Ho riputato mio sacro dovere, come cultore della derisa scienza, della scienza chiamata imbelle, come disse testè il Mancini, allorchè si inaugurava a Torino la Sessione dell'Istituto di Diritto internazionale fondato a Gand, di approfittare di questa solenne occasione della inaugurazione degli studi nel nostro Ateneo, per ribattere le accennate obbiezioni, con mettere in

evidenza la certezza del Diritto internazionale, per cui non è usurpato il posto che esso occupa nella Enciclopedia giuridica e nella coscienza dell'umanità. Adempiuto a tale dovere, parlerò della sua influenza nella legislazione, restringendomi a ciò che riguarda la condizione giuridica dello straniero.

Fu bene osservato, o Signori, che la dottrina negatrice della esistenza del Diritto internazionale è una dottrina che ha semplicemente la parvenza della verità, seduttrice forse per la realtà del fatto che potere superiore alle Nazioni non esiste, il quale ad esse imponga delle regole obbligatorie, e le costringa all'osservanza di queste, quando vi sieno ricalcitranti.

Non vi ha dubbio che fra le Nazioni non esiste un comune legislatore; laonde non abbiamo disposizioni legislative per la soluzione delle questioni internazionali, come le abbiamo per le controversie di ordine privato e pubblico interno. Ma è forse necessaria la legge per la esistenza del diritto e del dovere correlativo? Nelle civili società non è già il potere legislativo che crea l'ordine giuridico, altro ufficio non compiendosi dal legislatore che quello di attuare, per mezzo della legge positiva, gli eterni principii procla-

mati dal giure naturale. La legge non è il diritto, ma è soltanto la forma esteriore in cui il diritto si appalesa. La legge sta al diritto, come la parola al pensiero. Il diritto è anteriore alla legge, come l'idea è anteriore alla forma: il diritto è la sostanza, la legge è la modalità, perchè è la legge che gli dà la forma concreta, traendolo dal campo speculativo de' principii al campo pratico della realtà.

Non è pertanto necessaria l'esistenza di un Codice perchè il diritto eserciti il suo impero. Tanto è ciò vero che quando per una questione tra privati manca la legge scritta da applicarsi, dee il giudice ricorrere per por fine al litigio ai principii generali del diritto, come appunto dispongono le civili legislazioni, quantunque tali principii non sieno consacrati da alcuna disposizione legislativa.

Per la qual cosa non dee recar meraviglia se il Diritto internazionale non si presenta codificato o sancito con speciali disposizioni legislative, come il Diritto privato e pubblico interno. Non vi ha un Codice internazionale, per la mancanza di un legislatore universale che possa formulare principii obbligatori per le Nazioni. In ciascuno Stato, la Costituzione, o Carta fondamentale, crea un organo per esprimere la volontà

nazionale, crea cioè un legislatore. Ove trovare un legislatore universale, la cui voce sia intesa da tutti i popoli componenti l'umano consorzio, e di cui essi eseguiscano gli ordini?

Intanto dobbiamo andar lieti che l'idea della codificazione del Diritto internazionale, della formazione cioè del Diritto positivo delle Nazioni sancito con disposizioni legislative, da unirsi a quello consacrato dai trattati e dalle consuetudini, è vagheggiata da sommi filosofi e pubblicisti e si fanno continuamente degli sforzi onde riceva pratica applicazione. Le conferenze internazionali che ebbero luogo a Ginevra nel 1874, e posteriormente in altre città d'Europa, si occuparono di tale codificazione, dopo che siffatta idea avea formato oggetto delle meditazioni di celebri pensatori. Anche il detto Istituto di Diritto internazionale, del quale mi onoro di far parte fin dalla sua fondazione, ha per iscopo, giusta i suoi Statuti, di dare il suo concorso ad ogni tentativo serio di codificazione graduale e progressiva del Diritto internazionale [1].

È ben vero che non esiste un comune legislatore il quale possa formulare un Codice internazionale. Se non che potrebbero le Nazioni

(1) Articolo primo di questi Statuti.

mettersi d'accordo, mediante un trattato, acciò come le sorti di un popolo sono decise dai suoi rappresentanti riuniti in Parlamento nazionale, così quelle della grande famiglia delle Nazioni sieno sottoposte alla decisione di un Parlamento internazionale o mondiale, di una assemblea cioè composta de'rappresentanti delle diverse Nazioni.

Intanto, anche senza l'esistenza di siffatta assemblea, un principio di codificazione internazionale ce lo porse il trattato di Parigi del 1856, il quale formolò alcune disposizioni applicabili alle guerre marittime, disposizioni le quali accettate anzitutto dagli Stati dai cui plenipotenziari fu sottoscritto quel trattato, vi aderirono poscia gradatamente quasi tutte le altre Potenze d'Europa, ond'è che appartengono al Diritto positivo europeo, oltre di essere state consacrate da alcune legislazioni [1].

Egualmente la Convenzione di Ginevra del 1864 relativa ai feriti ed agli ammalati in tempo di guerra, Convenzione alla quale aveano reso omaggio, quando fu conchiusa, soltanto dieci Stati, riceve continuamente nuove adesioni, anche fuori d'Europa, avendo la santa e benefica istituzione della Croce Rossa toccato i confini della

(1) Vedansi gli articoli 208 e 212 del Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia.

Cina e del Turkestan, raggiunta l'Africa col Comitato d'Algeri, e perfino nell'Oceania a Batavia fatto sventolare all'aria il suo orifiamma consolatore.

È poi noto come, dietro iniziativa della Russia, ebbe luogo nel 1874 una Conferenza internazionale a Bruxelles, avente per iscopo di codificare le leggi e gli usi della guerra. Essa adottò un Regolamanto il quale, quantunque tuttora non faccia parte, al pari degli accordi di Parigi e di Ginevra, del Diritto positivo europeo, perchè non venne per anco ratificato dai diversi governi fattisi rappresentare in quella Conferenza, pur tuttavia le sue disposizioni sono state attuate nell'ultima guerra russo-turca [1]. E l'Istituto di Diritto internazionale, per mezzo del suo Ufficio di Presidenza, faceva un appello ai belligeranti e alla stampa, nel quale venivano riassunte, unitamente alle regole del diritto della guerra espressamente sancite dai trattati recenti, quelle approvate dalla Conferenza di Bruxelles [2]. Per

(1) Vedasi la Dichiarazione del Governo imperiale russo del 12[26 Maggio 1877 sulle regole che esso intendeva seguire nella guerra colla Turchia. In questa Dichiarazione s'imponeva all'autorità militare di cónformarsi nei suoi atti allo spirito dei principii adottati dalla Conferenza di Bruxelles del 1874, in quanto fossero applicabili alla Turchia, e si accordassero collo scopo speciale di quella guerra (*Revue de Droit international*, 1877, pag. 136).

(2) *Citata Revue*, 1877, pag. 133.

completare l'opera, nella Sessione di Oxford del 1880, approvò il manuale delle leggi della guerra elaborato dalla Commissione che ne avea avuto l'incarico, da presentarsi ai Governi, per servire di base in ciascun Stato, a una legislazione nazionale, conforme ad un tempo ai progressi della scienza giuridica e ai bisogni delle armate civilizzate [1].

La codificazione consentita in forma di trattato distruggerebbe la necessità del Parlamento internazionale o mondiale, la cui realizzazione, per desiderabile che sia, ed appunto per ciò formò oggetto delle meditazioni di valorosi ingegni i quali si occuparono del modo di effettuarla, non è però molto facile che sia attuata, almeno in una prossima epoca. Nè col sistema de' trattati mancherebbe al Codice internazionale il consenso legislativo o popolare. Oggidì il governo rappresentativo è adottato dalla gran maggioranza degli Stati, e la materia de' trattati raramente le leggi fondamentali o Carte costituzionali l'abbandonano in tutto al Potere esecutivo; più generalmente essa dipende o dall'assentimento del Potere legislativo, ovvero in moltissime Costituzioni, fra le quali l'Italiana, tale assentimento

(1) Vedasi questo manuale nell'*Annuaire de l'Istitut de Droit international*, 1881-82.

è necessario pe' trattati che rechino onore alle finanze nazionali o importino variazione di territorio dello Stato [1]. Ora egli è chiaro che le disposizioni numerosissime di un Codice internazionale non possono sfuggire alla categoria di questi ultimi trattati. Per tal guisa i Parlamenti nazionali, richiesto essendo il loro intervento per la ratifica delle disposizioni di siffatto Codice, le quali apparterrebbero ad un tempo al campo sia del Diritto internazionale, sia del Gius pubblico interno delle diverse Nazioni, diverrebbero, anche senza organizzare il desiato Parlamento umanitario, tante distinte Sezioni di esso. Si otterrebbe infatti per mezzo delle loro ratifiche quel consenso universale che si avrebbe colla convocazione di una assemblea mondiale, la quale chi sa quando potrà aver luogo!

Intanto, anche senza Codice internazionale, esiste un Diritto positivo universale, oppure parziale, il quale impera sulle Nazioni, od in forza di consuetudini fra esse invalse, od in forza degli innumerevoli trattati che continuamente si conchiudono, coi quali i diversi popoli si rendono reciprocamente de' servigi corrispondenti a quelli che si rendono i privati per mezzo dei

(1) Così dispone l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno d'Italia.

contratti. Basti ricordare i trattati di commercio e di navigazione, le convenzioni postali, telegrafiche, ferroviarie e monetarie, dirette ad agevolare le relazioni commerciali fra gli Stati, per guisa da farli considerare come uno Stato avente un solo territorio, il che specialmente avvenne per mezzo della unione generale postale conchiusa a Berna col trattato del 1874, cui tenne dietro la Convenzione di Parigi del 1878. E siffatta unione, la quale avea per iscopo di regolare con principii comuni lo scambio reciproco delle corrispondenze fra gli uffici postali de' diversi Stati d'Europa, venne completata colla Convenzione conchiusa a Parigi nel 1880 per lo scambio de' piccoli pacchi, che l'esperienza già dimostrò molto utile come mezzo per agevolare le relazioni fra Stato e Stato, come lo è per agevolare quelle che hanno luogo nell'interno dei varii Stati. Abbiamo anche i trattati di tutela della pubblica sanità, de' diritti degli autori sulle loro opere scientifiche o letterarie, o degli inventori sulle loro scoperte. Gioverà altresì far menzione de' trattati di estradizione che formano come una vasta e fitta rete che copre tutti gli Stati per la punizione de' grandi misfatti che offendono le condizioni essenziali della umana convivenza. Per mezzo della estradizione si stabilisce

l'universalità del Diritto penale; essa è anello di congiunzione tra questo e il Diritto internazionale.

Oltre il Diritto internazionale positivo consuetudinario e convenzionale, vi sono non pochi principii proclamati dal Diritto razionale o filosofico che ricevono applicazione fra le varie associazioni onde si compone l'umano genere, quantunque non sanzionate da consuetudini o da trattati. Così, per addurre qualche esempio, le prerogative degli agenti diplomatici, in conformità ai postulati della scienza, sono, in generale, rispettate, come, in generale, si rende omaggio al principio del non-intervento, alla inviolabilità dei trattati validamente conchiusi. Va poi facendosi sempre più strada il principio della inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime, in parte attuato dal trattato di Parigi del 1856 coll'abolizione della corsa, la quale altro non era che una pirateria legale, con immenso danno del commercio marittimo degli Stati belligeranti, e che va ad attuarsi a poco a poco completamente, accettandosi dagli Stati la massima di dichiarare illegittima la cattura di navi mercantili, poco importando che venga operata da altri bastimenti di commercio, oppure da legni da guerra. E ciò è specialmente dovuto alla iniziativa presa dal

legislatore italiano, il quale nel Codice per la marina mercantile del 1865, oltre di avere abolito l'armamento in corso, dichiarò anche abolite la cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato [1]. È ben vero che l'abolizione venne subordinata alla condizione di reciprocità, ma tale abolizione fece sì che in parecchie guerre combattute posteriormente essa venne accettata dai belligeranti [2], per cui giova sperare che il principio della inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime non sarà lontano il tempo in cui trionferà completamente, come già trionfò nelle guerre terrestri. I principii poi del Diritto internazionale privato sono in buona parte tradotti in precetti legislativi ne' varii Codici moderni, come meglio vedremo in seguito.

Ecco adunque, o Signori, che le Nazioni, anche senza un legislatore comune, pure riconoscono delle norme per esse obbligatorie ne' rapporti aventi origine dalla divisione del genere umano in varie politiche società, non ostante la

(1) Articoli 208, 211.

(2) Nella guerra del 1866 l'Austria e la Russia resero omaggio alla inviolabilità. La Russia le rese omaggio anche nella guerra del 1870, ma la rinnegò la Francia, quantunque l'avesse accettata nel 1859 e nel 1865 a riguardo delle navi mercantili austriache ed americane catturate, ma non per anco condannate dal Consiglio delle prede.

quale, come membri della grande famiglia umanitaria, si aiutano vicendevolmente per poter raggiungere la massima felicità.

Ma a che vale parlare di Diritto fra le nazioni, quando mancano tribunali preposti alla risoluzione delle controversie internazionali? Eccoci, o Signori, giunti al più formidabile attacco che continuamente si dirige con palle infuocate contro la fortezza del Diritto internazionale, per scalzarlo dalle sue basi, facendolo figurare come una vera utopia, come una mera astruseria metafisica.

È pur troppo vero che talvolta fra le Nazioni non è la forza del diritto, ma il diritto del più forte, ossia l'ingiustizia, che prevale, vince cioè chi dispone di maggiori mezzi guerreschi, quantunque non sia assistito dal buon diritto, facendosi le Nazioni da sè giustizia per mezzo del Tribunale degli eserciti.

Se non che fu giustamente notato che il Diritto non può giammai estendere il suo impero tanto lungi da escludere il fatto contrario della ingiustizia, in tutti i rapporti giuridici ne' quali gli uomini possono essere considerati. Si negherà l'esistenza di un Diritto costituzionale, perchè le Costituzioni il più prudentemente ordinate pos-

sono essere rovesciate da un colpo di Stato oppure da una rivoluzione, o perchè i governanti abusano talvolta del loro potere commettendo enormi ingiustizie a danno de' governati, non rispettando i diritti garantiti ai cittadini dalla Carta fondamentale, o perchè i rappresentanti della nazione, meglio che rivolgere il loro pensiero al bene di essa, di altro talora non si curano che del proprio interesse, ricorrendo per arricchirsi all'affarismo che è una vera piaga sociale? Si asserirà che non esiste il Diritto Amministrativo, perchè spesse fiate il caos regna nelle pubbliche amministrazioni e il denaro pubblico è dilapidato da infedeli amministratori a danno de' cittadini colpiti da esorbitanti tributi? Diremo che il Diritto Civile è una utopia, perchè l'ingiustizia regna molte volte sovrana nei contratti, o sbandiremo dal concerto giuridico il Diritto Commerciale, perchè la malafede impera soventi nelle transazioni commerciali ed i fallimenti e le bancarotte sono all'ordine del giorno? Il Diritto Penale poi, non è una eloquente prova degli umani traviamenti e della ingiustizia perturbatrice dell'ordine giuridico? Non si può dire pertanto che il Diritto Internazionale sia un Diritto eccezionale. La giustizia e l'ingiustizia, o Signori, si alternano quaggiù in tutti i rapporti

giuridici ne' quali gli uomini possono essere considerati, ma si vedrà in seguito che il trionfo finale è sempre riservato alla giustizia. Se si vuole adunque sbandire dal banchetto giuridico il Diritto Internazionale, perchè punti neri sorgono di tratto in tratto sul suo orizzonte, facciasi altrettanto pel Diritto privato e pubblico interno, non essendovi differenza fra l'uno e l'altro Diritto; ma se volete che vi resti questo, lasciate che sieda nella mensa comune altresì il primo.

Non dobbiamo del resto fare le meraviglie se le Nazioni si fanno da sè giustizia. Avveniva lo stesso per gli individui nel medio evo. Il modo ordinario di tutelare i propri diritti era allora di farli valere di propria autorità. Era colle armi alla mano che il proprietario difendeva, seguendo l'espressione germanica " la pace della sua casa „. Il creditore si procurava, egli medesimo, contro il debitore moroso, il pagamento di ciò che gli era dovuto. Chi turbava la pace domestica era fatto segno alla vendetta privata de' parenti più vicini, od anco della famiglia intera dell' offeso. Le querele delle città coi signori del vicinato si terminavano con un singolare combattimento. Gli stessi tribunali ammettevano il ricorso alle armi, il duello giudiziario era un mezzo di prova usitatissimo, e la bilancia della giustizia pendeva soventi in favore delle grandi spade.

È poi da notare che quantunque fra le Nazioni non esistano tribunali organizzati al pari di quelli costituiti nel seno di ogni civile società pel disbrigo degli affari tanto civili, come penali (la cui esistenza per altro non toglie di mezzo, anche nei tempi attuali, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come lo comprovano le pene comminate dai Codici Penali contro questo reato pur troppo frequente), pur tuttavia vi hanno magistrature, e magistrature tremende, che non di rado condussero i governi sul retto sentiero da cui si erano scostati. Vi ha il tribunale della pubblica opinione, per mezzo del quale le Nazioni spesso ottennero che fosse resa loro giustizia, in seguito ad essersi siffatto tribunale pronunziato in loro favore. L'opinione pubblica rappresenta il mondo, anzi la giustizia, che è più grande di tutto il mondo. Il timore, dice il Vergè, non può influenzarla, perocchè nessun ergastolo può imprigionarla, nessuna censura può imporle silenzio, nessuna promessa può sedurla. La forza della pubblica opinione è poggiata sulla sua impersonalità; non è infeudata ad alcun uomo nè ad alcun partito, e non essendo parte in alcuna causa può essere giudice in tutte. Se poi si riflette che col progredire della civiltà l'opinione pubblica estenderà sempre più il suo dominio, ben

si potrà dire con Pascal: essere dessa la regina del mondo.

Vi ha anche il tribunale della storia. La storia, giusta la celebre espressione di un poeta tedesco, è il tribunale del mondo. Essa, al dire dell'Heffter, conferma il giusto in ultima istanza e ne insegue le infrazioni sotto il nome di Nemesi o Dea della vendetta.

Il Diritto internazionale adunque manca è vero dei mezzi materiali per farlo rispettare, manca cioè di garanzia o di sanzione, ma non per questo lascia di esistere, non potendo concepirsi che ne' rapporti aventi origine dalla divisione del genere umano in varie politiche società non esista una norma suprema che li regoli, come esiste una norma suprema regolatrice de' rapporti di ordine privato e pubblico interno, norma che è dal legislatore concretata per mezzo del Diritto positivo, e la quale spiega efficacia in mancanza di disposizioni legislative.

Del resto non si può nemmeno affermare che il Diritto internazionale sia affatto privo di sanzione, come sembra a primo aspetto che lo sia, per la mancanza di un potere punitivo reintegratore fra le Nazioni del conculcato ordine giuridico. Ed invero, ai grandi misfatti consumati dalle nazioni, o meglio dai reggitori di esse, quasi

sempre, o Signori, va congiunta una punizione, la quale può bensì ritardare, ma non manca quasi mai. Se ne' rapporti internazionali non esiste per la tutela della legge giuridica la sanzione positiva umana, per la mancanza di autorità costituite che imperino sulle Nazioni, pure non manca la *sanzione naturale provvidenziale* che si matura col volgere de' tempi e retribuisce male agli Stati che hanno misfatto per opera di avvenimenti che si verificano provvidenzialmente, i quali hanno per missione di far succedere alla perturbazione il ristabilimento dell'ordine giuridico, al regno cioè della ingiustizia quello della giustizia.

Dice benissimo il Funch Brentano: siccome gli uomini ignorano il loro avvenire, così essi si immaginano volentieri che gli atti politici non vietati da alcuna legge positiva e non interdetti da alcuna forza organizzata sono atti indifferenti che ponno commettersi impunemente. Essi applicano questa idea al Diritto delle genti, sotto il pretesto che questo Diritto non ha alcun Codice e non esistono affatto tribunali per farlo rispettare. È questo, soggiunge il pubblicista francese, un errore madornale. Non vi ha atto politico che possa essere commesso impunemente, dappoichè non ve ne ha che non produca conse-

guenze. Può, senza dubbio, nello spazio della vita di un uomo, mancare il tempo perchè queste conseguenze scoppino: esse si manifestano più tardi, si manifestano infallantemente. Gli uomini politici possano talvolta fruire dell'impunità, poichè essi muoiono. Le Nazioni non lo possono giammai, perocchè esse vivono sempre abbastanza lungo tempo per subire le conseguenze de' loro atti. La distruzione, ben lungi di assicurare l'impunità, è per le Nazioni l'ultima e la più terribile conseguenza delle loro aberrazioni e de' loro crimini. È in questo concatenamento necessario di cause ed effetti che sta la sanzione del Diritto delle genti. Nessuna Nazione, nessuno Stato sfugge a tale sanzione [1].

Per l'attuazione adunque del Diritto internazionale esiste la sanzione naturale provvidenziale, onde diremo col nostro Manzoni:

..... Beata fu mai
Gente alcuna per sangue ed oltraggio?

E la storia delle relazioni de' popoli, o Signori, serve mirabilmente a dimostrare che la colpa fortunata, eccezione rarissima nell'individuo,

(1) *Précis du Droit des gens.* Introdution, pag. 8.

è ancor più rara nelle Nazioni. Roma, che sembrava destinata a godere della eternità, era potentissima; pure dal momento che Catone pronunziò il terribile moto, il suo *delenda Carthago,* e sotto il ferro di Scipione quest'emula superba scomparve dalla terra, Quirino segnò il primo passo verso la sua rovina, e malgrado poscia dispotizzasse il mondo con calpestare la indipendenza de' popoli, cadde a brani squarciata dai Barbari, de' quali diventò la preda, ridotta uno spettacolo di deserte rovine, prova evidente che col danno altrui nè uomo nè popolo furono mai lieti. La caduta dell'Impero romano, l'immensa catastrofe di quel grande edifizio sociale, fu per esso un terribile castigo provvidenziale, un ammaestramento agli Stati che vogliono fondare il loro impero sulla conquista.

Spagna, che sotto Carlo V e il suo figliuolo impose violentemente a tutte le Nazioni il suo dominio a scapito de' loro diritti, cadde, nè tuttora ha potuto rialzarsi, ridotta a Potenza di second'ordine e quindi esclusa dal concerto delle grandi Nazioni.

Volete, o Signori, un altro luminoso esempio? La Francia, in sul finire dello scorso secolo e nel principio del presente, domò il mondo colle armi napoleoniche, violando l'autonomia e

l'indipendenza degli Stati che imprigionò sotto il suo volere. Le Dinastie fondate dal Gran Capitano a favore di individui della sua famiglia, i quali, anzichè monarchi, poteano riguardarsi come suoi proconsoli, furono in un baleno rovesciate, ed egli scontò il fio de' suoi falli sullo scoglio di Sant'Elena. E quando la stessa Francia era retta a forma democratica violava il principio del non-intervento, il quale oramai forma uno de' postulati più inconcussi del giure internazionale moderno, abbattendo colle sue armi nel 1849 la Repubblica romana sorta sulle rovine del potere temporale de' papi che essa volle restaurare, invece di contribuire, nell' interesse della civiltà, a renderne duratura la caduta. E l'intervento, cessato momentaneamente per effetto della nota Convenzione del 1864 conchiusa a favore di un governo che non fu parte contraente, per cui, a rigore, potea applicarsi la massima — *res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest*, fu con crudeltà ripetuto dal secondo Impero sui campi di Mentana, ne' quali venne esperimentata l'efficacia de' fucili Chassepot, dicendosi che faceano meraviglie, sui petti de' prodi Garibaldini, i quali altra colpa non ebbero, che di aver voluto con impazienza precipitare lo scioglimento della questione romana, cogliendo un frutto non peranco giunto a maturità.

Anche nel Messico violava la Francia il principio del non-intervento, inaugurandovi sotto i suoi auspici, sulle rovine del governo repubblicano voluto dalla nazione messicana, il governo imperiale di Massimiliano, non ostante che essa, unitamente all'Inghilterra e alla Spagna, dichiarassero nel trattato del 31 ottobre 1861: che *non avrebbero esercitato negli affari interni del Messico alcuna influenza in guisa da attentare al diritto della nazione messicana di scegliere e costituire liberamente la forma del suo governo.* Napoleone III, che con la forza delle baionette volle sostituire una monarchia ed un governo straniero alla repubblica nazionale, pagò troppo amaramente il prezzo della sua ambizione e della sua ingiustizia. Egli fu prima con le Note del Ministro Seward umiliato e cacciato dal Messico per ordine del Presidente degli Stati-Uniti; poscia vidde cadere l'Impero da lui fondato, e i Messicani diedero una tremenda lezione a chi, per la smania di afferrare una corona imperiale non offertagli *legalmente*[1], abbandonò il proprio paese

(1) La corona imperiale del Messico non venne offerta a Massimiliano dall' assemblea nazionale regolarmente convocata. Infatti il Generale Forey fece il suo ingresso nella città di Messico il 10 giugno 1863. Con Decreto del 16 giugno, esso creò una Giunta composta di 35 notabili *designati dal Ministro di Francia.* Questa Giunta, alla sua volta, dovea nominare un triumvirato

in cui potea vivere felice, per andare a dominare in paese straniero. È ben nota infatti la misera fine di Massimiliano dopo la triste catastrofe di Queretaro. Non giustificheremo certamente l'atto di crudeltà commesso dalle truppe del popolo messicano, perocchè una lotta era ingaggiata tra questi e l'Imperatore, epperò dal momento che venne fatto prigioniero di guerra, non potendo più nuocere, la sua vita dovea essere salva. Se non che in momenti di esaltazione non è sempre dato di ragionare con calma, e quindi sono facili le rappresaglie. Devesi sapere che Massimiliano rifiutò ai repubblicani il carattere di belligeranti, e quindi molti di essi fatti prigionieri furono giustiziati, non ostante che la loro vita fosse inviolabile appena resi inoffensivi. Ecco adunque che, avendo egli commesso un fallo, ebbe a scontarlo crudelmente, fu cioè a lui applicata la legge del taglione.

---

di cittadini messicani per esercitare il potere esecutivo e convocare una assemblea di nuovi notabili in numero di 215, i quali doveano scegliere la forma definitiva del Governo del Messico.

Fu l'assemblea dei notabili, composta di 250 membri, *compresivi i 35 nominati nel 16 giugno*, che nel 10 luglio scelse per forma di governo la monarchia, dando al Sovrano il titolo d'Imperatore del Messico, ed offrì la Corona imperiale a Massimiliano, Arciduca d'Austria, per sè e suoi discendenti (William Beach Lawreme, *Commentaire sur les éléments du Droit international de Henry Wheaton*, Tome second, Seconde partie, Chapitre premier, pag. 361).

In seguito poi alle strepitose vittorie riportate sulla Francia dalle armi germaniche nella guerra sciaguratamente ingaggiata dal secondo Impero, questo ebbe il suo crollo a Sedan, ed ai Francesi toccò la sventura di veder scorazzare le nordiche falangi per la propria capitale che quasi voleano cancellare la Francia dal rango delle Nazioni. Nè bastò questa umiliazione, oltre l'enorme indennità di guerra cui fu giocoforza che sottostasse il governo della difesa nazionale sorto sulle rovine del governo imperiale, essendo succeduta alla guerra franco-germanica, quanto mai terribile, una delle più disastrose guerre civili. Mentre i monumenti, i capolavori, i più bei edifizi che ornavano la superba metropoli furono rispettati dalle palle straniere, dovettero poi rimaner preda delle fiamme petroliere per opera degli stessi Francesi! La Francia che nel 1860, unitamente all' Inghilterra, abbandonò al saccheggio il palazzo d' estate dell' Imperatore della China, per punire questo principe degli odiosi trattamenti fatti patire dalle sue truppe ai loro prigionieri, e che nel 1866, per mezzo dell'ammiraglio Roze, fece distruggere tutti gli stabilimenti pubblici di Kanghoa ed il palazzo del Re di Corea, per non avere questi voluto concedere sufficiente riparazione della morte inflitta

ad alcuni Inviati francesi, appena pochi anni dopo venne punita di tali violazioni del Diritto delle genti, e la punizione fu opera degli stessi suoi figli! Non è questa, o Signori, una eloquentissima dimostrazione, di quanto si asserì precedentemente, che cioè la colpa fortunata, eccezione rarissima nell'individuo, è ancor più rara nelle Nazioni?

Che diremo poi dell'occupazione di Tunisi da parte della Repubblica francese, compiuta in piena pace, in dispregio de' più elementari principii del Diritto Internazionale, sotto il pretesto di perseguitare e punire i Krumiri, come se si possa parlare di diritto punitivo fra Nazioni autonome e indipendenti? Tale occupazione ebbe per risultato di imporre a quella Reggenza il *protettorato* francese che va gradatamente convertendosi in una vera annessione, per effetto del trattato del Bardo del 1881 fatto firmare dal Bey colle armi alla mano, minacciandolo della sua deposizione, trattandolo come nemico, senza dirgli di volerlo guerreggiare! L'intervento francese nella Tunisia, già condannato inesorabilmente dalla pubblica opinione, e che lo sarà senza dubbio anche dal tribunale della storia che lo registrerà fra i più enormi falli che si possano commettere da uno Stato civile, essendo cosa af-

fatto illecita il togliere l'autonomia ad uno Stato e porlo per forza sotto la propria protezione, presto o tardi sarà amaramente espiato dallo Stato che ne permette la continuazione. Non si fidi alcuno della forza: essa può condurre a sventure come Sedan, le quali altro non sono che castighi o sanzioni provvidenziali delle colpe de' governanti. Intanto la Francia pagò a caro prezzo la sua impresa inconsulta. Le ribellioni delle tribù arabe, senza dire che le rendono amari i vantaggi acquistati nella Reggenza, minacciano i possessi francesi in Algeria. E giacchè parliamo dell'Algeria, è bene, a titolo di ammaestramento, ricordare che fu essa punita colla perdita della sua indipendenza, essendo stata conquistata dalla Francia, in seguito alla guerra mossale, per non avere l'ultimo Bey reso il dovuto omaggio alle prerogative degli agenti diplomatici, insultando l'Inviato francese che percosse con un colpo di ventaglio.

La Russia, nel 1848, fu aiutata dall'Austria per reprimere la rivoluzione ungherese, la quale stava senza tale aiuto per trionfare, per cui l'Ungheria, meglio che essere avvinta alla monarchia austriaca con una unione personale, avente però carattere federativo, fonte di continui dissidi, la quale venne organizzata colla costituzione del

1867, avrebbe preso fra le nazioni da molto tempo il posto che le si addice. Come venne punito il Governo di Pietroburgo di questo punto nero che volle portare sull'orizzonte del Diritto internazionale, violando, a danno del popolo ungherese, il principio del non-intervento? L'Austria, obbliando il resole favore, l'abbandonò nella guerra di Crimea, per cui sconfitta la Russia a Sebastopoli, dovette nel Congresso di Parigi del 1856 sottostare alla dura legge che da Napoleone III insieme ai suoi alleati, e dalla stessa Austria, le venne imposta.

All'Austria poi, che espiò amaramente colle sconfitte di Magenta, di Solferino ed anche di Sadowa, il fallo commesso di non aver voluto a tempo rendere il dovuto omaggio alla Nazionalità italiana, costò troppo cara, o Signori, dopo il trattato di Berlino, l'occupazione in alcun modo giustificabile della Bosnia e dell'Erzegovina, essendo stata terribile e sanguinosissima la resistenza opposta da quelle popolazioni contro lo straniero invasore, che sempre considerano come nemico. Ne sono una eloquente dimostrazione le continue insurrezioni aventi per iscopo di scuotere il nuovo giogo imposto agli abitanti delle provincie occupate, altro essi non avendo fatto che cambiare di padrone, mentre doveano essere

lasciate libere le stesse provincie o di fondersi colla Serbia e col Montenegro, oppure di costituirsi in Stato autonomo e indipendente.

Che diremo ora del bombardamento di Alessandria e di altre città dell'Egitto testè compiuto dalla civilissima Inghilterra, anch'esso in piena pace? Questo attentato alla moderna civiltà è certamente un altro punto nero comparso sull'orizzonte del Diritto internazionale, non costituente una prova della sua esistenza, null'altro avendosi in tale bombardamento se non l'impero della violenza a scapito dell'indipendenza del popolo egiziano, il quale, al pari di qualunque altro popolo, essendo tutti gli Stati giuridicamente eguali, avea diritto che fosse rispettata. Ma è indubitabile, o Signori, che il governo inglese, come ha già espiato altri falli, così espierà anche questo che dalla pubblica opinione fu concordemente stigmatizzato e che dalla storia sarà registrato coi più neri colori. Intanto un principio di espiazione lo sentirono le truppe britanniche colle gravi perdite che esse soffrirono in seguito alla giusta resistenza del popolo egiziano che pugnò strenuamente per respingere la invasione straniera. E gli atti di sevizie commessi a danno di tutti gli Europei e delle loro proprietà a Costantinopoli, la quale si convertì in un mucchio

di rovine, fece ricadere anche sugli innocenti il fallo commesso dall'Inghilterra, arrogandosi da sola il diritto di ristabilire l'ordine in Egitto, come se si trattasse di una provincia inglese, e ciò mentre in Irlanda si continua a commettere impunemente i più atroci delitti agrari.

E noi, deplorando questa enorme violazione del Diritto internazionale, lieti che l'Italia nostra non vi abbia preso parte, rifiutandosi ad intervenire sulle sponde del Nilo, non possiamo che emettere i più fervidi voti pel riconoscimento nell'antica sede delle scienze e delle arti della irrefragabile prerogativa che è concessa alle altre Nazioni, del diritto cioè di governarsi come meglio crede, indipendentemente da ogni ingerenza o controlleria straniera. L'Egitto, che è chiamato dalla sua storia, dall'indole delle sue popolazioni, dalla sua giacitura, ad essere l'anello tra l'Occidente e l'Oriente, tra l'Europa e l'Asia, dovrebbe essere ammesso al gran banchetto delle Nazioni, con essere tolto dalla dipendenza in cui trovasi rispetto alla Turchia in forza del trattato del 1840 conchiuso a Londra tra la Sublime Porta, la Gran Bretagna, l'Austria, la Prussia e la Russia, che lo rese, se non in tutto, almeno parzialmente, una provincia ottomana, essendo stato reso uno Stato semi-sovrano e in pari

tempo tributario della Turchia. Come il trattato di Berlino restituì l'indipendenza alla Rumania, alla Serbia e al Montenegro, così non vi ha ragione per cui la Turchia non debba acconsentire all' autonomia dell' Egitto, e per tal guisa esso potrà raggiungere quel grado di progresso cui ha diritto di aspirare. Spetta, o Signori, all'Italia rigenerata di fare ogni sforzo, ponendosi d' accordo coll'Inghilterra e colle altre Nazioni, acciò, come fu essa resa padrona de' propri destini, così altrettanto debba aver luogo rispetto all' Egitto, rendendolo degli Egiziani, in quel modo che l' Italia fu resa degli Italiani. Se l' Egitto non sarà sottratto alla dipendenza ottomana, e al controllo anglo-francese cui venne sottoposto in questi ultimi anni, i benefici del Canale di Suez e le belle speranze d' incremento cui si abbandonò il commercio europeo andranno forse interamente perduti.

Il Diritto internazionale adunque, quantunque non vi sieno tribunali incaricati di farlo rispettare, tuttavia ha per suo usbergo la sanzione naturale provvidenziale, oltre la sanzione positiva che riceve dal Diritto pubblico e privato delle diverse nazioni. Così il Diritto pubblico italiano, cui è conforme quello di molti Stati d' Europa, sanziona le norme fondamentali sulla rappresen-

tanza diplomatica, sulla dichiarazione di guerra, sulla conclusione de' trattati di pace, di commercio ed altri. Il Diritto penale comune sancisce le norme relative alla giustizia penale internazionale e reprime i reati contro la sicurezza esterna dello Stato; il Diritto penale militare alla sua volta contiene molte disposizioni relative al diritto guerresco. I Codici di commercio e della marina mercantile sono ricchi di numerose sanzioni del Diritto internazionale commerciale e marittimo. Il Diritto civile italiano poi codificò i principii del Diritto internazionale privato, e rese omaggio, come si vedrà in seguito, alla umana fratellanza e alla solidarietà degli Stati, pareggiando lo straniero al cittadino nel godimento de' diritti civili. Il Diritto processuale civile e il penale sanzionarono le forme necessarie per la esecuzione de' giudicati stranieri e per la estradizione de' delinquenti. Infine la legislazione consolare sancisce le disposizioni relative alla materia importantissima de' Consolati, e le giurisprudenze de' diversi Stati sono piene di sentenze che contengono l'applicazione del Diritto internazionale, prestando il potere esecutivo la forza per la esecuzione di tali giudicati. Alla sanzione naturale provvidenziale pertanto del Diritto internazionale si unisce per la sua garantia la san-

zione positiva che è ad esso prestata dalle legislazioni e dai Magistrati de' diversi paesi.

Noteremo poi che la forza, come servì a far trionfare l'ingiustizia nelle relazioni internazionali, a produrre cioè fra le Nazioni il perturbamento dell'ordine giuridico, così servì anche molte volte di valido strumento per la sua reintegrazione.

E valga la ragione del vero. Fu la forza, o Signori, che in parecchi trattati di pace (Vestfalia, Utrecht, Vienna) fece trionfare il sistema dell'equilibrio politico, a nome del quale, in dispregio del sacrosanto principio di nazionalità, furono i popoli, a guisa di armenti, divisi fra i Sovrani più potenti o più forti d'Europa, i quali altro obbiettivo non ebbero, per non soperchiarsi a vicenda, che di controbilanciare le loro forze, null'altro essendo l'equilibrio, come dice l'Ancillon, che un *sistema di contro-forze*. Fu la forza che obbligò le Isole Ionie a riconoscere il protettorato inglese vulneratore della loro indipendenza, il Belgio a stare unito all'Olanda, la Grecia, la Rumania, la Serbia, il Montenegro, a curvarsi sotto il giogo ottomano. Fu parimenti la forza che incatenò il Leone di San Marco, immolando col trattato di Campoformio, confermato dal trattato di Vienna, la Repubblica ve-

neta, cui non bastò per essere legittima l'aver avuto 14 secoli di gloriosa esistenza, e consolidò il servaggio degli altri Stati d'Italia sotto governi dispotici e tirannici. Altre enormi perturbazioni dell'ordine giuridico furono consumati sotto l'impero della forza, che passeremo sotto silenzio, per non dilungarci di molto.

Ebbene, o Signori, che ne è avvenuto? Per effetto di rivoluzioni, ossia coll'uso della forza popolare, le diverse Nazionalità vanno a poco a poco costituendosi, assidendosi sulle rovine del sistema dell'equilibrio politico. La Grecia, in seguito alla gran battaglia di Navarino che distrusse completamente in meno di quattro ore l'armata navale musulmana, ottenne nel 1827 la sua emancipazione, essendo stata riconosciuta la sua indipendenza dalla Turchia, la quale venne a pagare ben care le conquiste fatte contro i paesi greci. A nome del principio di nazionalità, nel 1861 le vennero restituite le Isole Ionie. Testè, per effetto dell'ultima guerra russo-turca, furono rettificati i suoi confini, e giova sperare che presto o tardi saranno riuniti alla madre-patria tutti i popoli della famiglia ellenica, tuttora gementi sotto il dispotismo musulmano. I Belgi, spezzando l'unione loro comandata cogli Olandesi, rivendicaronsi nel 1830, colle armi alla

mano, in libertà e in essere di Nazione. L'Italia nostra si redense anch'essa a libertà ed ottenne la sua indipendenza, sia per effetto di rivoluzioni che la liberarono dai suoi tiranni e delle battaglie sostenute sui campi di Magenta e di Solferino, sia in conseguenza di avvenimenti che si possono chiamare provvidenziali. Sadowa e Sedan ci condussero a piantare la nostra bandiera sulla colonna di San Marco e sul Campidoglio, quantunque la vittoria non sia arrisa alle armi italiane nella guerra del 1866, nè abbiano esse preso parte, con sommo accorgimento, a quella del 1870, per cui ne avvenne la breccia di Porta Pia che ci aprì le porte della città eterna tanto contrastataci. L'Italia colle proprie forze spezzò quelle armi che a Vienna, a Troppau, a Lubiana si aveano arrogato perpetuo diritto di intervento in ogni provincia sua. Essa recò l'ultimo colpo, e forse il più micidiale, per opera della forza, al trattato di Vienna del 1815, che fece un crudele strazio delle diverse Nazionalità, dell'autonomia e dell'indipendenza degli Stati, seguendo le orme de' trattati di Vestfalia e di Utrecht del 1648 e del 1713.

In conseguenza dell'accennata guerra russo-turca, la Rumania, la Serbia, il Montenegro vennero cancellati dal novero degli Stati semi-so-

vrani e tributari, la cui esistenza è apertamente condannata dalla scienza, avendo il trattato di Berlino riconosciuto la loro indipendenza, per cui poterono il primo e il secondo di questi Stati convertirsi da Principati in Regni, i quali furono riconosciuti dalle Potenze straniere. Speriamo, o Signori, che sarà riconosciuta anche l'indipendenza dell'Egitto, il quale forse ne sarà debitore all'Inghilterra che abusò della sua potenza per commettere una invasione imperdonabile.

Volete un altro luminoso esempio dell'impero del diritto ristabilito dalla forza, come dalla forza era stato conculcato? Le Colonie americane del Nord e quelle del Sud furono colla forza obbligate a riconoscere le dominazioni dell'Inghilterra e della Spagna, le quali le aggiogarono ai loro carri. Ebbene esse, colle armi alla mano, rivendicarono la loro conculcata indipendenza, e così si viddero sorgere sulla scena politica la Grande Confederazione degli Stati-Uniti del Nord e le varie Repubbliche dell'America del Sud, veri modelli di progresso e di floridezza.

Non si venga adunque a dire, ed a ripetere, che la forza fece sempre trionfare l'ingiustizia fra le Nazioni, ammaestrandoci la storia che il trionfo finale è stato sempre riservato al diritto.

Del resto siamo lieti di constatare che gli

sforzi de' filosofi, de' pubblicisti ed anco de' Parlamenti sono rivolti a sostituire, per la decisione delle controversie internazionali, gli arbitrati alla cieca sorte delle armi, con rendersi pieno omaggio al principio che venne attuato più volte per la soluzione di siffatte controversie, e recentemente per por termine alla celebre vertenza anglo-americana, conosciuta sotto il nome di questione dell'*Alabama*, questione la quale minacciava la pace de' due mondi. Il verdetto pronunziato nel 1872 dal tribunale arbitrale di Ginevra, degnamente presieduto, ad onore del nostro paese, dal compianto Conte Sclopis, verdetto cui si uniformò l'Inghilterra contro la quale era stato proferito, dimostrò che anche il Diritto Internazionale può ricevere positiva sanzione fra le Nazioni, e fu una splendida risposta a coloro da cui si proclama che fra esse non è la forza del diritto, ma è il diritto del più forte che esercita il suo impero.

È ben nota la proposta presentata nel 1873 dal Deputato Richard alla Camera de' Comuni d'Inghilterra che l'adottava, con la quale si raccomandava al Governo di aprire negoziati coi Governi stranieri, allo scopo di stabilire un sistema generale e permanente di arbitrato internazionale. La nostra Camera de' Deputati fece

plauso a tale sistema nello stesso anno, dietro mozione dell'onorevole Mancini che se ne fece strenuo propugnatore, ed al quale, ora che trovasi al potere come Ministro degli Affari Esteri, incombe di adoperarsi acciò venga tradotto in atto. Vi fecero altresì plauso la Camera de' rappresentanti ed il Senato degli Stati-Uniti, la seconda Camera degli Stati-Generali d'Olanda nel 1874, la Camera de' rappresentanti ed il Senato belga nel 1875, nel quale anno vi aderì con voto unanime il Congresso degli scienziati riunitosi a Roma.

È certamente ben desiderabile che il sistema dell'arbitrato internazionale riceva pratica attuazione, onde, se non altro, rendere sempre più rare e difficili le guerre. Abbiamo detto per rendere, se non altro, sempre più rare e più difficili le guerre, essendo impossibile parlare della loro totale abolizione. Vi sono, o Signori, casi eccezionali ne' quali la guerra si può considerare per una Nazione come un suo sacro dovere, al cui adempimento essa non può sottrarsi, senza che le sia lecito di rimettersi ad una decisione di arbitri. Non costituiscono invero materia di arbitramenti le questioni che implicano l'esistenza, l'indipendenza, l'integrità nazionale e que' diritti assoluti e fondamentali che per natura ap-

partengono ad ogni popolo e che non si possono concepire separati dall'essenza costitutiva di ogni Nazione. Tali questioni sorgeranno finchè le diverse Nazionalità non sieno costituite e non sia riconosciuta la loro autonomia ed indipendenza, ed è certo che la scienza non potrà mai condannare che per la soluzione di esse, riuscita inutile la via pacifica, si ricorra al tribunale degli eserciti. Così, mentre non poterono essere biasimate le guerre sostenute dall'Italia e dalla Germania onde si rendesse omaggio alle loro Nazionalità, nell'istessa guisa chi potrebbe muovere rimprovero alla sfortunata Polonia, se essa approfittasse di qualche favorevole occasione per costituirsi in Nazione autonoma e indipendente, lacerando, colla forza delle armi, i trattati che fecero un crudele ed inaudito scempio della sua Nazionalità, spartendola iniquamente fra l'Austria, la Prussia e la Russia? Egualmente chi potrebbe incolpare la povera Danimarca, se essa facesse cessare violentemente lo smembramento compiutosi a suo danno nel 1864 nel modo il più vandalico che possa immaginarsi, con un intervento per opera dell'Austria e della Prussia?

Ma una volta ottenuta la coesistenza autonoma e indipendente delle diverse Nazionalità, sarà agevole che per le questioni di ordine se-

condario si adotti il sistema dell'arbitramento, piuttostochè ricorrere alla via perigliosa delle armi.

Nel miglior modo che mi fu possibile, attesa la strettezza del tempo concessomi e mentre quando ricevetti l'incarico di leggere questo discorso ero preoccupato nel mio paese natio da gravissimo lutto domestico, cercai rivendicare l'esistenza del Diritto internazionale contro gli attacchi de' suoi avversari, dimostrando che esso, come si accennò precedentemente, non costituisce un Diritto eccezionale, correndo la sorte, per quanto è del trionfo dell'ingiustizia che è succeduto da quello della giustizia, del Diritto privato e pubblico interno. Parlerò ora della influenza del Diritto delle genti nella legislazione, restringendomi, come dissi sin da principio, a ciò che riguarda la condizione giuridica dello straniero, il che servirà anche a comprovare sempre più la sua certezza, addimostrando l'omaggio reso dai legislatori ai suoi principii che esso realmente esiste.

Adversus hostem æterna auctoritas! — lo straniero è ammesso a godere de' diritti civili attribuiti ai cittadini. Quale immenso cammino, o Signori, percorso a piccola, anzi a piccolissima

velocità, per giungere dalla prima di queste due massime consacrata dalle 12 Tavole, e l'altra sanzionata dalla legislazione italiana[1], mercè la benefica influenza che su essa esercitò la nostra scienza, la quale pone tra i suoi postulati, che spettando i diritti civili all'uomo come membro dell'umana famiglia, come cittadino del mondo, devono essere ammessi a fruirne tanto i nazionali, come gli stranieri?

Per dare risalto a questo omaggio reso dall'Italia rigenerata all'umana fratellanza e alla solidarietà degli Stati, permettete, o Signori, che vi faccia un breve cenno delle disposizioni sancite dalle diverse legislazioni antiche e moderne intorno alla condizione giuridica dello straniero.

È la forza in tutta la sua brutalità che regna, in generale, presso tutti gli antichi popoli, qualunque sia il loro stato sociale, epperciò, prevalendo l'impero di essa sull'impero del diritto, non era reso omaggio alla personalità dello straniero. Gli antichi non poteano conoscere il Diritto delle genti sia pubblico, sia privato, perchè gli stranieri, Nazioni e individui, erano senza diritto. L'Oriente teocratico, fatta qualche eccezione, riguardava lo straniero come un essere profano

(1) Articolo 3 del Codice civile italiano.

e impuro, quindi non lo pareggiava al cittadino. Lo straniero era considerato come colpevole, come malfattore, escluso quindi da ogni diritto, perchè esso era un pericolo per la società, potendovi portare la turbolenza e il disordine [1].

In Grecia, chi apparteneva ad una delle Repubbliche fra le quali essa era divisa, veniva appo le altre trattato come straniero, e come tale lo si considerava senza diritto. A più forte ragione era disconosciuta la personalità degli abitanti de' paesi non appartenenti alla razza ellenica, pe' quali vigeva il pregiudizio di considerarli come barbari; e guerra eterna contro i barbari era il grido della Grecia.

Siccome il popolo romano si credeva chiamato all'impero del mondo e veniva quindi rinnegata la base del Diritto internazionale, la quale

(1) Soltanto appo il popolo d'Israele le leggi relative allo straniero si trovano informate a quei principii di comunanza, di affezione e di amore che costituiscono il sostrato della dottrina evangelica. Secondo la legislazione ebraica non basta avere dei riguardi per lo straniero, lasciarlo libero, soccorrerlo quando è travagliato. Israele deve essere il suo protettore, il suo amico: a lui incombe di fargli dimenticare gli infortunii pei quali è lontano dalla patria. La terra israelitica offriva l'inviolabilità a ogni uomo che fosse andato a cercarvi un asilo contro la persecuzione.

Fatta questa eccezione, presso le Nazioni antiche dell'Oriente o non si conosceva alcun rapporto tra lo straniero e il cittadino, ovvero, ed era questa una grande concessione, il primo veniva sottoposto a molteplici obblighi verso la città che, avendone il diritto, non lo scacciava dalle sua mura.

va riposta nella divisione del genere umano in varie nazioni autonome ed indipendenti l'una dalle altre, conseguentemente esso ravvisava in ogni altro popolo una nazione da soggiogare, e in ogni membro di esso un nemico contro cui dura eterna l'autorità della legge, *adversus hostem æterna auctoritas*. Ecco la vieta massima precedentemente enunciata proclamata dalle 12 tavole, in forza della quale lo straniero non godeva che de' diritti dipendenti dal *jus gentium*, escluso affatto da quelli fondati sul *jus civile*, consistenti nel *commercium* e nel *connubium*.

I Germani, inondando tutte le parti del romano impero, lo frantumarono. Spuntarono allora i secoli di ferro del medio evo, secoli di forti barbarie e di ingiuste violenze, durante i quali nessuna protezione, nessuna guarentigia legale era concessa al forestiero, fino a tanto che non venne consacrata con disposizione legislativa la consuetudine di riguardare come protettore dello straniero ogni Germano libero che gli accordasse ospitalità per un certo tempo. Posteriormente, aumentandosi le relazioni fra i diversi popoli, riconoscendosene l'utilità, onde non allontanare gli stranieri che recano seco le loro industrie e i loro capitali, il re stesso assunse la loro protezione legale. Era però pagata a caro

prezzo siffatta protezione, colla quale lo straniero trovavasi bensì posto al sicuro da qualsiasi violenza, ma non fruiva de' diritti de' cittadini. Egli infatti doveva pagare un annuo tributo al Sovrano, cui venne altresì attribuito il diritto, che prese il nome di *albinaggio*, di succedere ne' beni del forestiero che fosse morto ne' suoi Stati senza essere naturalizzato, o che essendolo, non avesse lasciato eredi nazionali.

L'*albinaggio*, denunziato dal Montesquieu a tutti i popoli come un diritto insensato, ritenuto dapprima come un attributo della sovranità, fu usurpato poscia da ogni signore di feudo. Oltre il diritto di albinaggio invalse il *jus naufragii*, che venne crudelmente esercitato come un sacro diritto, quantunque non fosse che la più infame delle rapine[1].

A questi rigori altri vennero uniti nel primo periodo della storia del feudalismo, essendosi giunti sino al punto che il solo metter piede sui possedimenti di un feudatario senza il suo permesso, bastò a far perder la libertà, onde

(1) I naufragi si usava chiamarli dono di Dio, per aumentare i quali si accendevano tal fiata fari ingannatori, onde i bastimenti avessero ad urtare negli scogli. Il Visconte di Leon in Bretagna, parlando de' vantaggi che ritraeva dal *jus naufragii* era solito mostrare uno scoglio, dicendo: questa pietra mi è più preziosa che quella di cui si adorna il diadema del re.

l'adagio: *l'ària fa servi.* L'aria, come dice Ducange, era chiamata feudo volante.

Tanto triste condizione degli stranieri nei primi secoli del medio evo non poteva durare, nè durò fortunatamente a lungo stante la benefica influenza delle miti e modeste dottrine del Cristianesimo, le quali proclamavano gli uomini, come dice il celebre Autore del Coro del Conte di Carmagnola:

Tutti fatti a sembianza di un solo
Figli tutti di un solo riscatto.

Il *jus naufragii* fu condannato nel modo il più solenne nel 1078 da Ildebrando nel Concilio ecumenico Lateranense. Tuttavia l'inumano diritto non venne dismesso, come lo dimostrano le moltissime leggi emanate ne' secoli posteriori per reprimerlo, anche con minaccia di pene severe contro coloro che le avessero violate.

Sulla condizione giuridica dello straniero esercitarono molta influenza i Comuni, i quali, per aumentare la popolazione, andarono a gara nell'accogliere i forestieri e nell'accordar loro protezione. Vennero poi istituiti i *Borghi franchi*, ne' quali sventolava l'adorato vessillo della libertà, epperò all'ombra di esso diventavano liberi

tutti quelli che vi si ricoveravano; e così all'adagio: *l'aria fa servi*, fu contrapposto l'altro: *l'aria fa liberi*.

Nullameno non si può affermare che durante la dominazione de' Comuni sia stato ammesso il pareggiamento dello straniero al cittadino nel godimento de' diritti civili, essendo state consacrate a suo riguardo disposizioni sfavorevoli, che non occorre qui accennare per non dilungarci di molto, colle quali non si rendeva omaggio a siffatto pareggiamento.

In progresso di tempo le legislazioni statutarie accolsero quasi unanimemente il sistema della reciprocità, rendendo allo straniero giustizia nell'istesso modo e nella medesima misura che nella sua patria era resa al cittadino. A poco a poco venne allo straniero accordato il diritto di succedere *ab intestato*, e poi, mediante una ritenuta *(jus detractionis)*, quello di raccogliere successioni testamentarie.

La rivoluzione francese del 1789, la quale ebbe per sublime scopo di rivendicare i diritti dell'*uomo*, colle riforme radicali che operò in tutti gli ordinamenti sociali, non poteva conservare le barriere onde i popoli erano divisi. A nome della fratellanza universale che stringe tutti gli uomini, per diverso che sia il loro paese e il loro

governo, l'Assemblea costituente dichiarò aboliti per sempre i diritti di albinaggio e di detrazione, e rese gli stranieri, tuttochè non residenti in Francia, capaci di raccogliervi la successione di un Francese e di disporre de' loro beni con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

Non avendo alcuna Nazione risposto all'appello della Francia rivoluzionaria, onde mentre gli stranieri erano in Francia pareggiati ai Francesi, al contrario la condizione giuridica di questi all'estero non era eguale a quella de' nazionali, il Codice Napoleone, abbandonato il principio sanzionato dall'Assemblea costituente, che considerò come un ardito concetto, una splendida utopia, fece un indietreggiamento, con la consacrazione del sistema di accordare allo straniero gli stessi diritti civili al cui godimento partecipano i Francesi in forza de' trattati in vigore tra la Francia e la Nazione cui egli appartiene: fu cioè richiesta pel pareggiamento dello straniero al cittadino la reciprocità diplomatica, non bastando conseguentemente per tale pareggiamento la reciprocità materiale o di fatto.

Non si tardò a riconoscere che il sistema della reciprocità, il quale, trattisi della diplomatica, oppure della materiale, altro non è se non la legge del taglione ne' rapporti del Diritto pri-

vato internazionale, rendendo male per male, allontanava gli stranieri dal fare acquisti in Francia, che conseguentemente era un ostacolo alla grande circolazione de' capitali, ai progressi del commercio e dell'industria. Epperò la legge del 1819 fece sparire le ultime traccie del diritto di albinaggio, che, pur evitandosi di pronunziarne il nome, come bene osserva il Massè, era stato ripristinato dal Codice Napoleone. Siffatta legge pareggiò gli stranieri ai Francesi rispetto al diritto di disporre e di succedere, con una limitazione avente per iscopo di togliere la disuguaglianza tra stranieri e Francesi, nel caso di divisione di una eredità tra gli uni e gli altri. In quanto agli altri diritti civili, venne conservato il sistema della reciprocità diplomatica.

Questo sistema, oppure quello della reciprocità materiale, prevalse in quasi tutti gli altri Stati d'Europa. Soltanto in alcuni Stati della Germania, in Grecia, in Olanda, in parecchi Cantoni svizzeri, regna l'eguaglianza tra gli stranieri e i nazionali, ma con alcune limitazioni.

In Inghilterra, fino al 1870, le disposizioni sugli stranieri erano più rigorose di quelle vigenti nell'Europa continentale. In Francia e in altri paesi, lo straniero, se moriva schiavo, in forza del diritto di albinaggio e della incapacità

di disporre per testamento, viveva almeno libero, pel diritto che avea di acquistare e di disporre de' suoi beni per atti tra vivi. Nella Gran Bretagna, al contrario, lo straniero, essendo al di fuori de' legami del vassallaggio feudale, non avea alcun diritto nè in vita, nè in morte; a lui soltanto era permesso di acquistare e trasmettere beni mobili, escluso affatto dalla proprietà immobiliare, la quale era riservata ai cittadini. Incominciò lo Statuto della Regina Vittoria del 1844 a migliorare la condizione dello straniero, con accordargli il diritto di possedere anche beni immobili, ma entro certi limiti. L'opera fu compiuta dalla legge del 1870, la quale assimilò lo straniero al cittadino per tutto ciò che concerne il possesso, il godimento, l'acquisto o trasmissione con tutti i modi legali della proprietà tanto mobiliare, come immobiliare. Se non che deve trattarsi di straniero suddito di Stato amico e residente in Inghilterra. Se egli appartiene a Nazione nemica, è in vigore l'antico Diritto tradizionale inglese, informato alla massima *adversus hostem æterna auctoritas*, in opposizione al principio razionale proclamato dal Giure internazionale moderno, che la guerra è un rapporto tra Stato e Stato e non fra cittadini e cittadini delle Potenze belligeranti, i quali quindi non possono

sopportarne le conseguenze, se non quando vi prendono parte. Anche lo straniero non residente resta sottomesso al Diritto tradizionale, forse perchè egli non procura alcun vantaggio alla società inglese, epperò essa non gli accorda il godimento di alcun diritto, come se i diritti civili sieno una concessione dello Stato, quando per altro esso non fa che sanzionarli e garantirli colla legge positiva, inerenti essendo all'umana natura.

Il Diritto tradizionale inglese continuò a regnare negli Stati-Uniti, anche dopo la loro separazione dalla Gran-Bretagna. Venne però modificato dalle leggi delle diverse repubbliche della grande Unione americana, le quali hanno compreso che la loro floridezza è interessata a favorire gli emigranti che vogliono diventare proprietari. Rimangono però ancora alcuni Stati dell'America del Nord, dai quali è mantenuto il Diritto tradizionale inglese col suo carattere feudale, e l'incapacità che ne risulta per gli stranieri di possedere e trasmettere beni immobili.

Nell'America del Sud, appo alcuni Stati di essa, come per esempio nella Repubblica Argentina e in quella del Perù, gli stranieri godono in generale, di tutti i diritti civili de' cittadini.

Le legislazioni vigenti ne' vari Stati della no-

stra penisola aveano adottato alcune il sistema della reciprocità diplomatica, ed altre quello della reciprocità materiale, almeno come regola generale; senza tralasciare di notare che in Italia non sono state mai adottate le enormezze che formavano la ragione comune degli altri Stati d'Europa, e specialmente i diritti di albinaggio e di detrazione.

L'Italia rigenerata diede un nobile e generoso esempio alle altre Nazioni, proclamando nel suo Codice civile l'eguaglianza dello straniero al cittadino, senza condizioni di sorta. Lo straniero non è escluso che dal godimento de' diritti politici, i quali formano l'appannaggio, non dell'uomo, ma del cittadino. Ma è egli ammesso ad esercitare i diritti civili, quantunque non risieda in Italia. Laonde non sarà a lui impedito di possedervi beni, avervi interessi industriali o commerciali, raccogliervi una eredità apertasi in suo favore, invocarvi altri diritti civili il cui godimento non esiga la sua presenza personale, mentre tutto ciò gli è impedito nella civilissima Inghilterra. Egualmente, mentre un Italiano, se vi fosse guerra tra l'Italia e la Gran-Bretagna, sarebbe, al pari della sua nazione, considerato in Inghilterra come nemico, a cui riguardo s'invocherebbe il Diritto tradizionale inglese informato

alla massima *adversus hostem æterna auctoritas;* in quella vece un Inglese in Italia non sarebbe escluso, durante il fragore delle armi, dal godere de' benefici dell' umana fratellanza. Il legislatore italiano infatti diede il bando al sistema della reciprocità, con rendere omaggio alla massima che bisogna conformarsi ai principii creduti giusti ed opportuni, senza badare quale sia la linea di condotta degli altri.

E perchè mai, o Signori, questa differenza fra la legislazione italiana e le altre legislazioni antiche e moderne? Perchè l' antichità, come si accennò precedentemente, riposava sulla forza, e quindi, prevalendo il regno di questa sul regno del diritto, era dai legislatori disconosciuta la personalità dello straniero.

Sulle legislazioni moderne poi ebbe influenza la dottrina sostenuta nel campo della scienza, che ogni comunicazione di diritto a pro degli stranieri non ha altra base fuorchè la urbanità e la volontaria benevolenza fra le Nazioni, oppure il loro espresso o tacito consenso *(ex comitate, ob reciproeam utilitatem).* Onde segue che ogni Nazione rimane affatto libera di pareggiare, se crede, lo straniero al cittadino, oppure di rendere disugnale la loro condizione giuridica, senza allontanarsi per tal guisa dai principii di

*

giustizia. Era questa la dottrina comunemente accettata fino a questi ultimi anni, ed i legislatori, i quali fanno sempre tesoro de' pronunziati della scienza, vi si uniformarono, adottando il sistema della reciprocità diplomatica o della reciprocità materiale.

Se non che la Scuola italiana produsse una rivoluzione scientifica, proclamando la teoria, secondo la quale il trattamento giuridico degli stranieri non può dipendere dalla *comitas* e dal sovrano ed arbitrario volere di ogni Nazione. La scienza non può considerarlo altrimenti se non come l'adempimento di un rigoroso dovere di giustizia internazionale, al quale non si potrebbe una Nazione sottrarre senza ledere il Diritto delle genti e sciogliere il vincolo, che unisce la specie nostra in una *grande comunanza di diritto* poggiata sulla *comunanza e socievolezza della natura umana*, senza divenire membro ribelle e refrattario della società mondiale, di quella, che il Volfio chiamò *repubblica maxima gentium.*

Fu appunto, o Signori, questa teoria che per opera di chi strenuamente la propugnava pel primo dalla cattedra ottenne la consacrazione dal legislatore italiano. Giova sperare che essendo stata accettata dagli ultimi insigni scrittori dei vari paesi d'Europa, a poco a poco sarà senza

contrasto accettata nel campo scientifico, e quindi le sarà reso omaggio da tutti i legislatori, geloso essendo ogni legislatore di prostrarsi riverente davanti i pronunziati della scienza; e ciò sarà dovuto all'influenza su essi esercitata dal Diritto internazionale. Intanto il legislatore italiano, a coronamento dell'opera, oltre di avere, a nome dell'umana fratellanza e della solidarietà degli Stati, proclamato incondizionatamente l'eguaglianza dello straniero e del cittadino rispetto al godimento de' diritti civili, poggiò sul principio di nazionalità le norme per risolvere i conflitti di legislazioni, con accordare allo straniero il diritto d'invocare la propria legge nazionale, sempre che non sia lesiva del Diritto pubblico italiano (1).

Ecco adunque che il Diritto internazionale, nonostante i dubbi de' pessimisti sulla sua esistenza, tuttavia in fatto è attuato ne' rapporti tra una Nazione e i membri delle altre Nazioni, tra individui e individui di diversa nazionalità, oltre di esserlo in gran parte in quelli tra Nazioni e Nazioni. È fondata la speranza che col progredire della civiltà l'attuazione di questi postu-

(1) Vedansi gli articoli 6-12 delle *disposizioni preliminari* del codice civile italiano.

lati sarà completa, ammaestrandoci la storia, come già si accennò, che il trionfo finale è stato sempre riservato al diritto

Che mi rimane ora se non rivolgermi a voi, Giovani valorosi, che non lasciaste mai di dare prove non dubbie del vostro amore al principio dell'umana fratellanza, commuovendovi alle sventure de' vostri fratelli, che consideraste come tali, poco importando che in essi non scorresse sangue italiano, ed inculcarvi di accingervi volonterosi e con molto zelo allo studio della legislazione che incarnò siffatto principio, nonchè allo studio delle scienze filosofiche, positive e naturali, le quali, cosmopolitiche per eccellenza, riconoscono l'*uomo* per campo delle loro investigazioni, senza badare quale sia la sua nazionalità?

Voi testè riverenti vi siete prostrati davanti la salma del grande umanitario, del cittadino del mondo, che volando, soldato del Diritto universale, a pugnare da valoroso — *anche in terre straniere* — per la libertà di tutti i popoli oppressi, che avendo tante patrie quante conosceva razze oppresse, si rese compatriotta di tutti i patriotti, volle far suo il principio cui s' informò il legi-

slatore italiano nel regolare la condizione giuridica dello straniero. Come questo legislatore ravvisò in ogni straniero un fratello, così il leggendario eroe de' due mondi fece altrettanto, senza trattenerlo dal rinnegare la umana fratellanza che si trattasse di uno straniero che gli avea tolto la patria, per correre generoso in suo aiuto nell'ora del maggior pericolo. Il saluto che dalla Francia, e da altri Stati perfino d'America, venne portato al grande estinto, i pellegrinaggi già fatti e che si continueranno fare da tutti i paesi per deporre delle corone sulla sua tomba, sono la più solenne attestazione che l'Eroe nizzardo ebbe per sua patria l'umanità.

Voi, dalle sponde del Ticino, siete corsi, senza badare ai disagi di un lungo viaggio terrestre e marittimo, sulle rive del Mediterraneo, per unire, sullo scoglio di Caprera, la vostra abbrunata bandiera agli innumerevoli vessilli colà portati per rendere l'ultimo tributo di affetto e di devozione all'uomo insigne del quale o voi, od i compagni che vi precedettero, avete più volte diviso la sorte, ascrivendovi con entusiasmo, al suono dell'inno patriottico, alle schiere da lui capitanate sia in Italia, sia in estere regioni.

Recatomi anch'io per rappresentare ne' funerali di Giuseppe Garibaldi il Corpo insegnante

di questo Ateneo, dietro l'onorifico incarico che n'ebbi dal nostro rispettabile Consiglio Accademico, ad alcuno non secondo nel dare prove di patriottismo, fui commosso nel vedere quella bandiera mandatavi dalla Scolaresca ticinese. Per tal guisa Sovrano, rappresentato dal degno rampollo di Casa Savoia che va ora ad imparentarsi con una delle più illustri Dinastie di Germania, cementando per tal guisa vieppiù i vincoli di amicizia tra le due Nazioni alleate naturali, Parlamento, Popolo, Esercito, *Scienza*, si diedero il convegno a Caprera, per rendere palese la generale gratitudine al grande Apostolo della libertà, della indipendenza de' popoli, dell'umana fratellanza. *(Applausi prolungati)*.